

EDITORIALE	pag. 02
Deducibilità delle minusvalenze	pag. 03
Mobbing? Arriva il codice di comportamento	pag. 07
Quel materiale illecitamente acquisito...	pag. 08
Anche gli edifici avranno la patente. La patente energetica.	pag. 09
Quando un bene diventa rifiuto?	pag. 10
Registrazione telematica dei contratti di locazione	pag. 11
Chiarimenti sul riallineamento dei valori fiscali	pag. 19



FINANZA UNITA

Anno XVIII - Numero 9 - Dicembre 2006
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
FIM SERVICE SNC
via Milano 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)
Direttore Tributario: Rosario Morgante
Redattori: Domenico Miele - Danilo Zanelli - Marta Camerotto

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.
Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990
Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati
Numero Verde: 800-015.055
Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Tutti gli economisti, o quasi, si dichiarano fautori del libero mercato.

Tuttavia, tra le posizioni espresse in tal senso possono essere individuate delle differenze rilevanti.

All'origine delle contrapposizioni, talvolta accese, che caratterizzano il dibattito macroeconomico (in ambito accademico e sui giornali), vi è soprattutto l'ambiguità dell'espressione "libero mercato", usata non sempre a proposito.

Nella sua accezione più rozza, questo concetto si pone in netta antitesi con l'opposta dottrina, definita "statalista", che propugna un massiccio intervento dello stato nelle dinamiche dell'economia.

In tale ottica, il libero mercato presuppone uno stato che, per così dire, stia in disparte.

Alla base di questa visione vi è la fiducia nella capacità del mercato di regularsi autonomamente.

Il libero mercato, così definito, è una sorta di demiurgo: determina i prezzi, l'allocazione dei mezzi di produzione e della forza lavoro.

La fiducia totale e incondizionata in un mercato privo di regole, chiaramente improntata ad un eccessivo ottimismo, è entrata in crisi più di un secolo fa.

Il segno più evidente di questa crisi è rappresentato dalla nascita del diritto antitrust, che storicamente coincide con l'emanazione dello "Sherman antitrust act", avvenuta nel 1890.

A prima vista, seguendo l'impostazione rigorosamente anti-statalista appena illustrata, la legislazione antitrust influenza negativamente la libertà del mercato, perché comporta l'esistenza di regole che condizionano i rapporti economici.

In realtà, secondo l'opinione maggioritaria, l'in-

tento delle norme antitrust è proprio quello di favorire il libero mercato.

Questo apparente paradosso è facilmente spiegabile considerando un aspetto: lo stato non l'unico soggetto in grado di condizionare il mercato.



Eventuali vincoli, anche pesanti, possono essere determinati dai rapporti di forza tra gli attori economici.

Infatti, la presenza di un monopolio in un dato settore merceologico produce effetti distorsivi sui meccanismi della concorrenza e danneggia, indirettamente, i consumatori.

Proprio per questo la Comunità Europea ha sempre affidato alla legislazione antitrust un ruolo di primaria importanza. Il nostro paese, invece, ha sempre dimostrato una scarsa sensibilità verso questo problema. La prima legge organica in materia è stata introdotta soltanto nel 1990, per adeguare la nostra normativa a quella comunitaria. La legge ha istituito un'autorità autonoma e indipendente, con il compito di assicurare la corretta applicazione della disciplina antitrust, impedendo abusi di posizione dominante destinati a ridurre le possibilità di scelta dei consumatori e a riverberarsi sui prezzi.

L'esempio della legislazione antitrust dimostra che l'intervento pubblico nell'economia non va demonizzato, perché le leggi della domanda e dell'offerta non possono, da sole, assicurare uno sviluppo economico sostenibile.

D'altra parte lo stesso concetto di libero mercato, correttamente inteso, non dovrebbe mai diventare un totem. Il mercato è un mezzo e non un fine: l'interesse preminente del Legislatore deve essere rivolto, in ogni caso, alla tutela dei diritti dei cittadini.

DEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE

L' Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello, si è occupata di un tema delicato. Il quesito posto dalla società istante era il seguente: è ammissibile la deducibilità delle minusvalenze realizzate nel 2005 con la cessione delle quote di partecipazione in un'altra società che ha operato delle svalutazioni in precedenza? In particolare il dubbio era riferito alla deducibilità delle minusvalenze dipendenti da una svalutazione risalente al 2002, integralmente ripresa a tassazione benché deducibile dal reddito d'impresa del periodo di esercizio in cui si era verificata. Con la risoluzione n. 128, trasmessa il 9 novembre di quest'anno, L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la deducibilità tassazione fosse configurabile anche nell'ipotesi in esame, accogliendo in tal modo la soluzione interpretativa proposta dalla società istante. Per suffragare le sue conclusioni l'Agenzia ha fatto leva sull'articolo 4, comma 1., del decreto legislativo n. 344 del 2003. La lettera c) del comma 1 stabilisce che, qualora i periodi d'imposta siano coincidenti con l'anno solare, le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2005, derivanti da cessioni di quote o azioni oggetto di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, sono comunque imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte. La lettera successiva affronta il nocciolo della questione esaminata dall'Agenzia. Ai sensi della norma "le svalutazioni delle stesse quote o azioni di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".

Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 128/E

Roma, 09 novembre 2006

OGGETTO: Istanza d'interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 344 del 2003.

Quesito

La ALFA s.r.l., società con esercizio coincidente l'anno solare avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di biocarburanti, ha acquisito nel dicembre del 2000 l'intera partecipazione in una società francese BETA, classificandola in bilancio fra le immobilizzazio-



ni finanziarie sino alla data della sua successiva cessione. Il 19 aprile 2002, in sede di approvazione del bilancio della società partecipata relativo all'esercizio 1 dicembre 2000 - 30 novembre 2001, viene deliberata la distribuzione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili a favore della società istante. Sempre il 19 aprile 2002, la ALFA s.r.l. delibera lo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale della partecipata francese dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno. Sotto l'aspetto temporale vengono rappresentate ulteriori vicende quali:

- in data 26 marzo 2003, l'approvazione del bilancio della partecipata, relativo all'esercizio 1 dicembre 2001 - 31 dicembre 2002, con una perdita di esercizio di 969.001,51 euro interamente riportata a nuovo;
- in data 14 aprile 2003, l'approvazione del bilancio della società istante (interamente controllata da altra società italiana) relativo all'esercizio 2002. In tale bilancio si procede alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società francese per un importo pari a 10 milioni di euro. Tale svalutazione, pur risultando soggetta solo parzialmente alle limitazioni di deducibilità recate dalla lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 settembre 2002, n. 209, viene integralmente ripresa a tassazione dalla società istante in sede di dichiarazione dei redditi;

- in data 30 giugno 2004, l'approvazione del bilancio della partecipata francese, relativo all'esercizio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 con una nuova perdita di 2.124.649,00 euro riportata interamente a nuovo;

- in data 22 aprile 2004, l'azzeramento della suddetta partecipazione nel bilancio relativo all'esercizio 2003, per effetto di una ulteriore svalutazione anch'essa ripresa a tassazione. Tale svalutazione non risulta fiscalmente deducibile ai sensi del previgente articolo 66 del TUIR in quanto operata prima che l'ultimo bilancio in perdita della società partecipata risulti "regolarmente approvato";

- in data 28 aprile 2005, nel bilancio relativo all'esercizio 2004, l'iscrizione di una ripresa di valore della partecipazione in esame pari a 3,3 milioni di euro non assoggettata a tassazione;

- in data 1 aprile 2005, la cessione della partecipazione nella società francese ad un prezzo pari al suo valore contabile ma con la determinazione di una minusvalenza da cessione sotto l'aspetto fiscale.

Tale minusvalenza risulterebbe in via di principio indeducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del TUIR in quanto la partecipazione oggetto di cessione possiede i requisiti previsti dall'articolo 87 del TUIR per fruire del regime della participation exemption. Tuttavia, la società istante ricorda che in virtù della deroga prevista dalla lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo recante la riforma IRES, le minusvalenze realizzate entro il periodo d'imposta 2005 risultano deducibili dal reddito d'impresa fino a concorrenza dell'ammontare delle svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e 2003.

Posto che sia la quota della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002, indeducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, sia l'intero ammontare della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio

2003, indeducibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 61 e 66 del TUIR, rientrano certamente nell'ambito applicativo della citata disposizione transitoria, la società nutre dei dubbi che fra le predette svalutazioni deducibili sia da comprendere anche la quota della svalutazione operata nel bilancio

dell'esercizio 2002 che, pur risultando deducibile in tale esercizio, la società ha deciso di non far concorre-

re al reddito.

In particolare, la ALFA s.r.l. chiede se:

1) può ritenersi legittimata a dedurre, ai sensi della lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la minusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio 2005 mediante la vendita della partecipazione in BETA s.a.s. tenendo conto anche della quota della svalutazione da essa operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che è stata ripresa a tassazione pur essendo deducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio;

2) sia obbligata a riprendere a tassazione, ai sensi del previgente comma 5 dell'articolo 96 - bis del TUIR, la minusvalenza realizzata mediante la vendita della partecipazione fino a concorrenza dell'importo degli utili dell'esercizio 2000, soggetti al c.d. regime delle società madri e figlie, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2002.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

Sulla base della formulazione letterale della norma, la società ritiene che la minusvalenza realizzata nell'esercizio 2005, mediante la cessione della partecipazione nella società francese, possa considerarsi deducibile per l'intera quota di svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002 in quanto, sul piano fiscale, questa risulta essere stata integralmente ripresa a tassazione in tale periodo d'imposta.

Non ritiene altresì di dover riprendere a tassazione la minusvalenza realizzata fino a concorrenza degli utili dell'esercizio 2000 (soggetti al regime delle c.d. madri e figlie), percepiti nell'esercizio 2002, non essendo più applicabile la disposizione del citato comma 5 dell'articolo 96-bis del TUIR in quanto definitivamente abrogata con l'introduzione dell'IRES.

Parere della Direzione

L'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 reca alcune disposizioni di carattere transitorio strettamente correlate agli istituti introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma fiscale. In particolare, le lettere c) e d) del comma 1 regolano gli effetti derivanti dall'applicazione del regime di participation exemption sulla cessione di azioni o quote poste in essere nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto regime.

Analogamente, la successiva lettera d) del comma 1 prevede che: "le svalutazioni delle stesse quote o azioni di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".

In sostanza, le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni entro il 31 dicembre 2005 (nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), si considerano deducibili fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione delle eventuali svalutazioni effettuate, sulle medesime partecipazioni, nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003.

Come è stato già chiarito nella circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E, il presupposto di deducibilità della minusvalenza realizzata è la svalutazione della partecipazione, oggetto di cessione, operata nel bilancio dell'esercizio 2002 e/o 2003 che sia stata ripresa a tassazione nei medesimi periodi d'imposta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002 (diminuzioni patrimoniali della partecipata

derivanti da distribuzioni di riserve di utili ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili) o, più in generale, delle disposizioni degli articoli 61 e 66 del vecchio TUIR.

Come noto, la prima disposizione richiamata rinviava la deducibilità delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta in cui le stesse sarebbero state realizzate per effetto di eventuali cessioni della partecipazione.

Così pure le minusvalenze riprese a tassazione perché eccedenti i limiti di rilevanza fiscale fissati dagli articoli 61 e 66 del TUIR avrebbero avuto riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito imponibile, al momento della cessione della partecipazione.

Con la disposizione transitoria contenuta nella citata lettera d), il legislatore della riforma si è preoccupato di confermare la rilevanza fiscale delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione che, per effetto dell'entrata in vigore del regime di participation exemption, sarebbero risultate altrimenti indeducibili anche al momento della loro effettiva realizzazione.

L'introduzione di una temporanea deroga all'ineduci-

bilità delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, unitamente alla temporanea imponibilità delle plusvalenze realizzate, rispondono, dunque, all'esigenza di evitare che il cambiamento di regime fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni potesse determinare ingiustificate penalizzazioni o, viceversa, ingiustificati vantaggi.

La logica sottostante tale previsione normativa è da ravvisare proprio nella volontà del legislatore di tener conto delle svalutazioni operate nei bilanci degli esercizi immediatamente precedenti all'entrata in vigore della riforma fiscale che, per effetto delle previgenti disposizioni, hanno potuto concorrere alla determinazione del reddito imponibile o, al contrario, sono state riprese a tassazione.

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue:

1) ai fini del comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344 del 2003 possono assumere rilevanza le svalutazioni delle partecipazioni il cui mancato riconoscimento fiscale negli esercizi 2002 e 2003 è da imputare ai limiti di deducibilità imposti dalle disposizioni allora vigenti.

Pertanto, nel 2005 la società non risulta legittimata a dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, se pur realizzata entro i termini fissati dalla disposizione transitoria, è da attribuire alla svalutazione volontariamente non dedotta dalla società nel periodo d'imposta in cui è stata operata;

2) in deroga al nuovo regime di participation exemption, per effetto della norma in esame risultano deducibili esclusivamente le svalutazioni delle partecipazioni la cui rilevanza fiscale è stata rinviata, in applicazione della disciplina previgente, al momento della cessione di tali partecipazioni.

In merito alla svalutazione della partecipazione operata dalla società istante nell'esercizio 2002 si osserva che, contestualmente all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002, ha trovato necessaria applicazione l'articolo 96-bis del vecchio TUIR (introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, in base alla delega contenuta nell'articolo 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE) disciplinante il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità Europea.